



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

Proc. n. 1/2022

Il Giudice designato,

visto il ricorso ex art. 6 della Legge n. 3/2012 proposto da Andrea Alberti, con l'Avv. Gianpaolo Galopin;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione particolareggiata e gli allegati depositati in data 23.3.2023 a seguito di richiesta di integrazione;

ritenuto che la proposta debba essere integrata, in termini di percentuali di soddisfo e/o ammontare della rata mensile di pagamento e/o durata del piano, alla luce delle modifiche della situazione debitoria e reddituale del ricorrente, come allegato dal professionista esercente le funzioni di OCC nella relazione depositata in data 23.3.2023;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 L. 3/2012;

P.Q.M.

invita il ricorrente a integrare la proposta nei termini sopra indicati entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

visto l'art. 10, co. 1 l. n. 3/2012,

fissa l'udienza del **6 giugno 2023 alle ore 10:00**;

dispone la comunicazione ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - , della proposta (integrata secondo quanto sopra richiesto) e del decreto, almeno trenta giorni prima del termine di dieci giorni anteriori all'udienza come fissata (art. 11, co. 1 L. 3/2012); a detta udienza il professionista esercente le funzioni di OCC, per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 3/2012, darà atto dell'avvenuto adempimento delle modalità di pubblicità di cui infra, nonché del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute;

dispone che della proposta (integrata secondo quanto sopra richiesto) e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale di Gorizia o comunque presso il portale creditori o in altro luogo telematico idoneo a darne evidenza, avendo riguardo al rispetto della privacy ed all'eventuale oscuramento di dati sensibili del debitore, adempimenti da svolgersi immediatamente (una volta integrata la proposta nel termine e secondo le modalità sopra indicate) a cura dell'organismo di composizione della crisi;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da

parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la precisazione, ex art. 10 della Legge n. 3/2012, che la suddetta sospensione non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi immediatamente a parte ricorrente ed all'Organismo di composizione della crisi a cura della Cancelleria.

Gorizia, 24 marzo 2023

Il Giudice

Dott.ssa Martina Ponzin